



COMUNE DI CORATO (BA)

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLA TARSU

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 38/2012 del 30.07.2012

Art. 1

Scopo del regolamento

1. Il presente regolamento, recante i provvedimenti di sanatoria per la tassa rifiuti solidi urbani (TARSU), è adottato in applicazione alle disposizioni dell'art. 13 della Legge 27.12.2002 n. 289 (Legge Finanziaria 2003).
2. Con il presente atto, il Comune di CORATO intende introdurre norme che consentono ai contribuenti di definire la propria posizione debitoria nei confronti di questo Ente.
3. Il regolamento disciplina le procedure e le modalità per l'adesione alla definizione agevolata fiscale esclusivamente ai fini della TARSU, al fine di assicurarne la gestione secondo principi di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza dell'attività amministrativa, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

Art. 2

Oggetto del regolamento

1. Le norme del presente regolamento dettano disposizioni per avvalersi di agevolazioni, per gli anni pregressi (dal 2007 al 2012), nei casi di:
 - presentazione della dichiarazione TARSU (art. 70 del D. Lgs. n. 507/93) contenente dati infedeli o incompleti, purché incidenti sull'ammontare del tributo;
 - omessa presentazione di una o più denunce di variazione, di cui al comma 2 dell'art. 70 del D. Lgs. n. 507/93, relative a locali o aree già in precedenza denunciati.

Art. 3

Tributi oggetto della definizione agevolata

1. Ai sensi dell'art. 13 della Legge n. 289/2002, oggetto della presente definizione agevolata è la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed il tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente, disciplinata dal Capo III del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.
2. Il presente regolamento viene approvato ai sensi dell'articolo 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

Art. 4

Periodi d'imposta oggetto della definizione agevolata

1. Sono ammessi alla definizione agevolata gli anni d'imposta dal 2007 al 2012 per l'omessa denuncia e l'infedele denuncia, così come dettato dal comma 161 dell'articolo 1 della Legge 27.12.2006, n. 296.
2. Non è ammessa la definizione agevolata degli atti di accertamento notificati.

Art. 5

Contribuenti ammessi

1. Si possono avvalere delle presenti agevolazioni tutti i contribuenti indipendentemente dalla forma giuridica rivestita.
2. Gli eredi possono definire la posizione tributaria dei loro danti causa per i periodi d'imposta indicati nel precedente articolo.
3. In ipotesi di liquidazione, il liquidatore, o in mancanza, il rappresentante legale, possono definire i periodi d'imposta contemplati dalla normativa in esame.
4. Nel caso di fallimento i curatori possono avvalersi delle agevolazioni in argomento previa autorizzazione del giudice delegato, sentito il comitato dei creditori e, quando possibile, anche il soggetto fallito, ai sensi dell'art. 35 della legge fallimentare.
5. Possono avvalersi delle presenti disposizioni agevolative anche i commissari liquidatori, in caso di liquidazione coatta amministrativa, ed i commissari dell'amministrazione straordinaria.

Art. 6

Procedure per l'ammissione

1. Al fine di poter aderire alle presenti disposizioni, il contribuente, o altro soggetto individuato dal precedente articolo 5, **su invito della società preposta o di propria iniziativa**, deve presentare debita istanza, in carta libera, su apposita modulistica, disponibile presso gli uffici della Società Mista "S. I. x T. – Servizi Innovativi per il Territorio Spa", indicando le annualità definibili sulla base di quanto previsto dalla normativa TARSU.
2. La modulistica, compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal contribuente, o altro soggetto individuato dal precedente articolo 5, deve contenere i seguenti elementi:
 - generalità del contribuente e/o del soggetto che presenta l'istanza in sua vece;
 - domicilio dei suddetti soggetti e luogo a cui far pervenire le eventuali comunicazioni;
 - calcolo delle somme dovute;
 - unità immobiliari oggetto della definizione agevolata.
3. Detti moduli, corredati da copia dell'attestazione dell'avvenuto pagamento di cui al successivo art. 8, devono essere consegnati agli uffici della Società Mista "S. I. x T. – Servizi Innovativi per il Territorio Spa" **entro e non oltre il 31.10.2012**, mediante consegna a mano o con spedizione tramite il servizio postale con raccomandata con avviso di ricevimento.
4. Nell'ipotesi di trasmissione con il servizio postale l'istanza si considera pervenuta il giorno di consegna all'ufficio postale, facendo riferimento al timbro apposto.

Art. 7

Modalità di calcolo delle somme dovute

1. Le somme dovute a titolo di tassa rifiuti, per ogni periodo d'imposta ammesso alla definizione, sono determinate come segue:

- l'imposta è interamente dovuta;
- le sanzioni sono dovute nella misura del:
 - 10% dell'imposta in caso di omessa denuncia;
 - 3% dell'imposta in caso di infedele denuncia;
- gli interessi sono dovuti al tasso di interesse legale vigente.

Art. 8

Modalità di versamento delle somme dovute

1. Le somme dovute, calcolate secondo le modalità del precedente articolo 7, devono essere versate **entro e non oltre il 31.10.2012**, mediante versamento sul c/c postale n. 1001755535 intestato a "SIXTSPA – COMUNE DI CORATO – TARSU VIOLAZIONI".
2. Copia dell'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata al modulo contenente i dati per la determinazione delle somme dovute.

Art. 9

Rateizzazione

1. Al fine di definire la propria posizione debitoria con il Comune di Corato, considerando l'importo dovuto per gli anni che si intendono sanare, è possibile effettuare il versamento a rate secondo le seguenti modalità:

fino a € 250,00	max 2 rate mensili
da € 250,01 ad € 800,00	max 4 rate mensili
da € 801,01 ad € 1.500,00	max 8 rate mensili
da € 1.500,01 ad € 8.500,00	max 10 rate mensili
da € 8.500,01	max 12 rate mensili

- a. le rate mensili dovranno essere di pari importo; la prima rata deve essere versata entro il termine di presentazione dell'istanza di definizione agevolata e l'attestazione originale del versamento va allegata all'istanza di definizione;
- b. una volta effettuato il pagamento entro il termine di scadenza stabilita, i soggetti interessati devono esibire agli uffici della Società Mista "S. I. x T. – Servizi Innovativi per il Territorio Spa", entro il medesimo termine, le attestazioni originali dell'avvenuto pagamento.

2. Nell'ipotesi di cui al precedente comma, lettere a) e b), la presentazione dell'istanza unitamente al pagamento di tutte le rate perfeziona la definizione agevolata. Diversamente, il mancato pagamento anche di una sola rata nei termini stabiliti - al massimo entro il termine di scadenza della rata successiva -, comporta la decadenza immediata dal beneficio concesso, oltre al recupero delle somme dovute, mediante avviso di accertamento, con irrogazione delle sanzioni dovute, secondo quanto stabilito dal D. Lgs. n. 507/93.

3. Il numero delle rate prescelto e l'importo delle stesse, devono essere indicati nell'istanza per la richiesta di rateizzazione.
4. Sono dovuti gli interessi per i pagamenti rateali, secondo il tasso di interesse legale vigente.

Art. 10 **Preclusione all'accertamento**

1. Il perfezionamento della procedura di definizione degli anni pregressi consente di limitare il potere di accertamento della Società Mista "S. I. x T. - Servizi Innovativi per il Territorio Spa" nei confronti del contribuente.
2. In particolare non può essere promossa alcuna azione di accertamento, per ogni periodo d'imposta per il quale il contribuente ha aderito alla definizione disciplinata dal presente titolo, mediante il pagamento integrale delle somme definite ed a valere per le unità immobiliari oggetto di definizione. Resta comunque salvo il potere di rigettare l'istanza di definizione agevolata ai sensi del comma 2 del successivo art. 11, entro 60 giorni dal ricevimento dell'istanza di cui all'art. 6 del presente regolamento.
3. Per il periodo d'imposta per il quale il contribuente non ha sanato la propria posizione debitoria derivante da versamenti insufficienti, verrà promossa l'azione di accertamento da parte della Società Mista.

Art. 11 **Effetti della definizione**

1. Il perfezionamento della definizione agevolata avviene con il pagamento, entro le scadenze sopra indicate, delle somme dovute sulla base del presente regolamento.
2. Gli uffici della Società Mista "S. I. x T. - Servizi Innovativi per il Territorio Spa" provvedono alla verifica del corretto adempimento dei versamenti dovuti a titolo di definizione agevolata, nonché alla verifica dei dati contenuti nelle istanze e, in caso di omissioni o insufficienza del versamento unico o della prima rata, ovvero in ipotesi di accertata infedeltà dell'istanza, con provvedimento motivato, da comunicare all'interessato a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, rigetta l'istanza di definizione, riservandosi di attivare la procedura di accertamento entro i termini decadenziali previsti dalle singole disposizioni normative.

Art. 12 **Norme finali**

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione della relativa deliberazione di approvazione.
2. Il funzionario responsabile della TARSU della Società Mista "S. I. x T. - Servizi Innovativi per il Territorio Spa" adotta tutti gli atti necessari al fine di garantire la massima diffusione delle disposizioni del presente regolamento.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.